



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Decreto Del Concilio terzo Prouinciale, contra di coloro che vanno à confessarsi suori della Diocese: qual deue publicarsi la prima Domenica di Quaresima.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

à coloro, da quali le ricouerno, ouero essendo essi creditori absenti, non haueranno data idonea scurtà di sodisfarli. Il Parocho, che sapendo quelli tali esser stati Usurarij manifesti, gli hauerà sepolti, sapia esser incorso in pena di scomunica.

D E C R E T O

Del Concilio terzo Prouinciale, contra di coloro che vanno à confessarsi fuori della Diocesi: qual deue publicarsi la prima Domenica di Quaresima.

Colui il quale à posta anderà à confessarsi de suoi peccati ad vn confessore, anco regolare fuori della Diocesi; se quel confessore non sarà approbato per vdiere le confessioni; e dal Vescouo di quel luogo, e dal Reuerendiss. Arciuescouo, il Parocho nel tempo della Pascha non ministrerà il Sacramento dell'Eucharistia à questo tale confitente, come à colui che veramente non si è confessato.

E di più l'ordinario di quel Sacerdote, il quale non essendo approbato per confessore, hà vdiuto la confessione di colui, non permetta che confessi alcuno nella sua diocesi per duoi anni à venire, nè meno che predichi.

D E C R E T O

Del Concilio secondo Prouinciale, è della Sinodo vndecima Diocesana, che ogu'vno si comunichi al tempo della Pascha in quella Parochia, nella quale habita la maggior parte dell'anno: si deue publicare la terza Domenica di Quaresima.

Si auisano tutti, che nel tempo della Pascha sotto pena di esser tenuto come che non habbi sodisfatto al precetto della Chiesa, ciascuno si comunichi nella sua Parochia, non solamente quelli che hora habitano ne i confini della Parochia, ma ancor quelli che habitano iui la maggior parte dell'anno, ò vi sia almeno stato per lo spatio di sei mesi; Eccettuando però se questi tali non

siano venuti ad habitari pochi giorni, ò pochi mesi auanti, con animo di starui per l'auenire; ouero se non mostrano licenza in scritto dal Reuerendiss. Arciuescouo, ò dal proprio Parocho di comunicarsi altroue; ouero se non sono peregrini, ò forastieri, e questo nella diocesi: perche nella Città questi tali forastieri riceueranno il Sacramento dell'Eucharistia nella Chiesa Cathedralre.

Di più sotto la medesima pena s'auisano tutti, che niuno ardisca di comunicarsi fuori della Parochia in detto tempo di Pascha, ancor che gli sia stato cōcesso, e permesso dal proprio Parocho, se questa tale licenza non sarà approbata in scritto dal Reuerendissimo Arciuescouo.

Ma se vi è alcuno il quale hà in vn luogo la sua famiglia, & egli habita per forte altroue la maggior parte dell'anno, questo tale si comunichi in quella Chiesa Parochiale, doue habita la sua famiglia.

D E C R E T O

Del secondo Concilio Prouinciale, & della Sinodo diocesana vndecima contra quelli che non si comunicano nel tempo della Pascha: qual deue publicarsi nella seconda, ò terza festa di Pascha.

Avisiamo tutti è ciascuno fedele della nostra Parochia, quali hano l'età legitima di riceuere come cōmāda la santa Madre Chiesa, la santa comunione nel tempo della Pascha, & nõ l'hanno ancora riceuuta, che per tutta questa settimana, ò Dominica prossima che viene confessandosi prima la riceuano: altrimenti se costoro nel detto termine, ò al più sei giorni dopò l'ottaua di Pascha nõ hauerāno ciò fatto, noi n'auisaremo il Reuerendiss. Arciuescouo; accioche di subito siano publicati mentre che si dirà la Messa per interdetti dall'ingresso della Chiesa, e dalla sepultura Ecclesiastica, & i loro nomi siano affissi alle porte della Chiesa Parochiale; e questa sola monitione vi diamo auiso che basti per tre.

L D E-